

## **Dolo colpito a mezza via da errore: è ammissibile come figura generale**

*Quando la condotta dell'agente sia consapevolmente diretta a realizzare un determinato evento, ma questo si verifica non per effetto di quella condotta, bensì di un comportamento sorretto dall'erroneo convincimento della già avvenuta produzione del medesimo evento, quest'ultimo non può essere imputato a titolo di dolo, se non sotto il profilo del delitto tentato, mentre l'ulteriore frammento della condotta può essere ascritto solo a titolo di colpa, ove il fatto da essa integrato sia previsto come delitto colposo.*

### **Cassazione penale, sezione prima, sentenza del 15.09.2022, n. 34021**

*...omisiss...*

*1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di Milano confermava la decisione dibattimentale di primo grado, nella parte in cui, per quanto di persistente rilievo in questa sede, B.A. e R.R. (rispettivamente, madre e figlio) erano stati riconosciuti colpevoli di concorso nell'omicidio pluriaggravato di L.R.A. e nella sottrazione del relativo cadavere, risalenti alla notte tra il (....., nonché di concorso nel tentato omicidio di A.V. (nuora e moglie, rispettivamente, dei due imputati), risalente all'anteriore data del 5 ottobre 2017.*

*La Corte di secondo grado, in relazione ai reati suindicati, avvinti dalla continuazione, confermava l'ergastolo già inflitto a B. e inaspriva, con l'isolamento diurno per la durata di sei mesi, l'ergastolo già inflitto a R..*

*2. La scomparsa di L.R.A. era stata denunciata, dalla zia paterna, il 16 novembre 2017. Le ultime sue notizie si erano avute nella serata del secondo giorno antecedente, allorchè egli aveva comunicato telefonicamente, ad alcuni amici e alla fidanzata, B.E., che si sarebbe dovuto incontrare di lì a poco, a Milano, zona Certosa, con R., suo debitore, e che temeva per la sua incolumità; e, di seguito, aveva comunicato che l'incontro era avvenuto. L'utenza cellulare della vittima risultava, da quel momento, spenta. La sua ultima localizzazione interessava la SRB (stazione radio base) di Via (OMISSIS), al cui civico n. 20 risiedeva B.. Le indagini si concentravano così, da subito, sugli odierni imputati.*

*Esattamente un mese dopo la scomparsa, il 14 dicembre 2017, il corpo senza vita di L.R. veniva ritrovato all'interno di un fusto per olio meccanico, nascosto nel bagagliaio di un'automobile guidata da B., fermata dalla polizia giudiziaria lungo la superstrada Milano-Meda, mentre si dirigeva verso una proprietà immobiliare nella disponibilità di R., sita nel Comune di Seveso. A mettere gli inquirenti in allarme erano state talune conversazioni intercorse tra madre e*

*figlio, i cui contenuti avevano formato oggetto di intercettazione. All'interno della citata proprietà saranno rinvenuti ventiquattro flaconi di acido cloridrico e muriatico, funzionali alla definitiva distruzione del cadavere. Il coperchio del fusto, avente una capienza approssimativa di duecento litri, era stato tagliato e richiuso con nastro adesivo argentato. Il cadavere era celato sotto alcuni sacchi di pellicola di cellulosa, di colore nero, ed era posizionato in modo da esibire superiormente il dorso, mentre capo e piedi, riuniti, toccavano il fondo. Gli abiti erano impregnati di acido cloridrico, che aveva corrosivo in parte le membra del pover'uomo.*

*3. Gli accertamenti necroscopici, prontamente eseguiti, avrebbero dimostrato che:*

*- la morte era intervenuta per asfissia e inalazione di vapori tossici, e quindi la vittima era stata sistemata nel fusto quando era ancora viva;*

*- il cadavere presentava ferite da taglio (quattro al volto, superficiali, e una, più profonda, al collo), nessuna delle quali di per sè letale; ferite inferte anteriormente all'infustamento;*

*- il cadavere presentava, altresì, lesioni crateriformi sulla cute del cranio, provocate dall'acido cloridrico versato sulla persona offesa mentre era in vita, e segni di erosione a mani e piedi, provocati dal loro prolungato contatto, post mortem, con l'acido depositatosi sul fondo del bidone.*

*I concomitanti accertamenti tossicologici avrebbero dimostrato che:*

*- nel contenuto gastrico e nelle urine della vittima erano presenti residui di principi attivi, componenti di farmaci sedativi e ipnotici, in dosi tali da indurre uno stato di totale ottundimento mentale e sensoriale;*

*- tali farmaci erano stati somministrati meno di tre ore prima del decesso, verosimilmente per via orale.*

*4. Attraverso le prove precostituite (sopralluoghi, perquisizioni, intercettazioni, reperti medico-legali, tabulati e documentazione ulteriore, anche di natura informatica), nonché attraverso le prove di ordine dichiarativo, riportate e analizzate nelle sentenze di merito, queste ultime ricostruivano concordemente l'occorso nei termini seguenti.*

*L.R. - che la sera del 14 novembre 2017 doveva incontrarsi con R., nel quadro di preesistenti, non del tutto chiari, rapporti di natura economica (la vittima sosteneva finanziariamente le attività truffaldine del suo aguzzino ai danni di compagnie assicuratrici), e verosimilmente allo scopo di perfezionare il prestito a R. di un'ulteriore somma di denaro - era stato da R. attirato in trappola, e ucciso, secondo le descritte modalità, all'interno della cantina n. 29, ubicata al civico n. 20 di Via (OMISSIS), residenza di B..*

*Dopo la somministrazione di dosi massicce dei predetti farmaci (gli stessi trovati in casa di R.), la vittima era stata dunque accoltellata, rinchiusa ancora*

*viva nel fusto, in cui era stato versato acido cloridrico, ed era per l'effetto morta per soffocamento.*

*Ancorchè B., in fase di investigazioni, si fosse assunta la paternità esclusiva dell'occorso, doveva ritenersi che gli imputati avessero agito in concorso. B. aveva assecondato l'ideazione delittuosa del figlio e, presente al fatto, aveva concorso alla sua realizzazione. Tracce del suo DNA, commisto a quello della vittima, erano state rinvenute nella cantina n. (OMISSIS). In quest'ultima, e nell'antistante cantina n. (OMISSIS), entrambe nella sua titolarità o disponibilità, erano state rinvenute tracce di sangue e oggetti già contenuti nel fusto ove era stato nascosto il cadavere.*

*Lo spostamento di quest'ultimo, funzionale alla definitiva soppressione, era stato da lei messo in atto, su disposizione del figlio.*

*Il piano complessivo era stato a lungo e preventivamente organizzato. Gli imputati avevano cercato di preconstituirsì un alibi, mediante messaggi telefonici solo apparentemente riferibili a L.R., in realtà ormai deceduto, mentre R., dopo la denuncia di scomparsa, conversando con B. aveva avanzato l'ipotesi che essa fosse riconducibile a motivi passionali e aveva predisposto indizi per accreditarla; sicchè - rispetto all'omicidio - l'aggravante della premeditazione si univa a quella della crudeltà e dell'approfittamento delle condizioni di minorata difesa della vittima.*

*5. Quanto a R., e per quanto di interesse in questa sede di legittimità, la Corte distrettuale negava la necessità di procedere a perizia psichiatrica. Nessun segno di disturbo mentale, o di patologia psichica diagnosticata in tempi "non sospetti", emergeva dagli atti, sicchè l'accertamento invocato avrebbe finito per assumere una non consentita dimensione criminologica.*

*6. Quanto a B., e per quanto di interesse in questa sede di legittimità, la Corte distrettuale ne ribadiva - alla stregua del rinnovato vaglio del compendio probatorio - il pieno e integrale coinvolgimento nella programmazione ed esecuzione dell'omicidio.*

*Di omicidio consumato si trattava, seguito da sottrazione di cadavere, e non già di omicidio tentato, concorrente con l'omicidio colposo. Entrambi gli imputati volevano la morte di L.R.A. e avevano realizzato l'intento mediante condotta confacente, sorretta da dolo perfettamente concomitante. Andava respinta la tesi difensiva, secondo cui i medesimi, di fronte a una vittima ormai esanime, avessero pensato di aver raggiunto lo scopo anteriormente all'infustamento, dovendo così la morte essere attribuita a tale azione successiva, che non sarebbe stata però diretta a provocarla, secondo la nota tesi giurisprudenziale del dolo colpito a mezza via dall'errore.*

*In realtà, se era vero che la vittima non fosse ancora deceduta per effetto dell'accoltellamento, di ciò gli imputati furono esattamente consapevoli e decisero di mutare in corso d'opera le modalità esecutive del crimine. Essi, in sostanza, adeguarono il loro piano criminale alla inattesa sopravvenienza, data dalla resistenza della vittima, che fu spinta con finalità di completamento*

*omicida nell'angusto spazio del bidone, in origine pensato solo per contenere le parti dissezionate del suo corpo.*

*7. Le indagini, avviate a seguito della scomparsa di L.R., avevano messo in luce elementi che - secondo l'interpretazione datane da entrambi i giudici di merito - disvelavano l'ulteriore, e anteriore, crimine di cui in imputazione, ossia il tentativo di omicidio ai danni di A.V., coniuge di R.R., posto in essere da quest'ultimo con il determinante apporto della madre; crimine indotto da irrisolti dissidi coniugali e dal desiderio dell'uomo di riscuotere l'indennità, conseguente alla stipulata polizza assicurativa sulla vita della medesima A..*

*Il 5 ottobre 2017 A. era stata ricoverata in ospedale, in "codice rosso", a seguito di quello che in apparenza sembrava, e in realtà non era, un gesto suicida.*

*La donna, come rivelato dalle analisi cliniche, aveva ingerito farmaci tranquillanti e i suoi polsi recisi con un bisturi; gli uni (i medicinali) e l'altro (lo strumento chirurgico) erano stati rinvenuti nella camera da letto della casa coniugale di (OMISSIS). Ma ciò che avrebbe portato la vittima a morte, senza l'intervento in extremis dei sanitari - allertati da B. secondo una studiata tempistica (non tanto presto da consentire, in aspettativa, un soccorso realmente efficace, nè tardi al punto da compromettere la buona riuscita della sceneggiata) - era la dose massiccia di insulina, di cui però non vi era traccia nell'appartamento, e che, nel contesto dato, la presunta suicida non avrebbe avuto nè modo nè ragione di occultare.*

*Si trattava, dunque, di un'etero-somministrazione, avvalorata da ulteriori rilievi logistici e da plurime considerazioni di ordine logico-deduttivo (la vittima, tra l'altro, era infermiera e, se veramente si fosse voluta togliere la vita, avrebbe scelto una via efficace e allo scopo adeguata).*

*A., sedata da R. con l'inganno, nulla ricordava della tragica vicenda, ancorchè, sentita dagli inquirenti, avesse negato di aver mai nutrito propositi suicidi.*

*R. aveva in precedenza effettuato, in Internet, ricerche a proposito di sonniferi e aveva approfondito la misura e i limiti della copertura assicurativa sopra menzionata. Tali comportamenti non trovavano spiegazione, se non in funzione del progetto criminoso che sarebbe stato attuato, del quale esisteva perfino traccia filmata. R., infatti, aveva ripreso la moglie, con il proprio telefono cellulare, in momenti distinti, immediatamente antecedenti e successivi l'assopimento farmacologicamente indotto e, dopo di esso, aveva usato il telefono cellulare della moglie per scambiare con terzi messaggi, alla donna apparentemente riferibili. Successivamente si era recato al lavoro, disinteressandosi delle sorti di lei (atteggiamento in cui persisterà, finanche dopo la telefonata effettuata dalla madre al Servizio 118, effettuata alle ore 13.41).*

*8. Quanto al coinvolgimento di B. nel fatto - differentemente dalla scelta confessoria inizialmente adottata a proposito della vicenda L.R., l'imputata aveva da sempre respinto questo ulteriore addebito - deponeva anzitutto in tal*

sensu, per i giudici di appello, l'incrocio dei dati riguardanti la geolocalizzazione delle utenze telefoniche dei due imputati, che svelava come essi si fossero brevemente incontrati il 5 ottobre 2017, a casa R., in orario compreso tra le 11.10 (ora di arrivo della donna a (OMISSIS)) e le 11.30 (ora di allontanamento dell'uomo per recarsi al lavoro); giusto il tempo, per R., di dare finali istruzioni alle genitrice, verosimilmente incaricata del compimento degli atti esecutivi ulteriori, tra cui l'iniezione, potenzialmente fatale, di insulina.

Deponeva nello stesso senso il pretesto, accampato da B. agli investigatori allo scopo di giustificare la mancata presenza dell'imputata in casa nel mentre la nuora avrebbe, in tesi, messo in atto la condotta autosoppressiva; pretesto consistente nel fatto di doversi B. recare, e di essersi in effetti recata, in farmacia ad acquistare contraccettivi per conto di A., svolgendo un incombenza che quest'ultima le avrebbe delegato. A. ha negato la circostanza, e comunque ha precisato che non avrebbe avuto bisogno di contraccettivi, essendone già munita. E sarebbe stata ben strana una siffatta richiesta, se proveniente da persona che avesse realmente in animo, di lì a poco, di suicidarsi.

Era poi da ricordare il menzionato, non altrimenti spiegabile, ritardo di B. nell'attivazione dei soccorsi.

La Corte distrettuale notava, infine, che apparivano evidenti le analogie tra le due vicende delittuose oggetto del processo, dal movente di tipo economico (o anche economico), all'accurata preparazione, alle similari modalità esecutive (uso di sedativi, ferite con strumenti da taglio, aggiunta di mezzi lesivi ulteriori: in un caso, il confinamento della vittima nel fusto e l'impiego dell'acido cloridrico, nell'altro la somministrazione di insulina), alle messinscene appositamente predisposte. In entrambi i casi, gli imputati avevano agito insieme, coordinandosi tra loro senza esitazione, in esecuzione di un piano preventivamente concordato.

9. Avverso la sentenza di secondo grado, sin qui sintetizzata, ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, mediante atti distinti sottoscritti dai rispettivi difensori di fiducia.

10. Il ricorso di R.R. è articolato in due motivi.

10.1. Primo Motivo. Illogicità e contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata, pur evidenziandone i presupposti, ha negato la necessità di un'indagine peritale sulla capacità di intendere e di volere di entrambi gli imputati. La Corte distrettuale, infatti, avrebbe da un lato affermato che i rapporti tra madre figlio fossero patologici e che l'idea di maternità tutelante e di dovere genitoriale, da B. espressa, e dal ricorrente corrisposta, fosse malata; dall'altro, avrebbe sbarrato la strada all'accertamento medico-legale idoneo alla migliore definizione clinica del caso, con il pretesto della mancanza di dubbi diagnostici documentati o documentabili.

A parere del ricorrente, tale diniego contrasterebbe con le direttrici interpretative della giurisprudenza di legittimità che, a partire dalla sentenza

*resa da Sez. U, n. 9163 del 1995, Raso, avrebbe inteso ampliare la nozione di infermità psichica, sino ad estenderla ai disturbi della personalità, se legati causalmente alla condotta criminosa posta in essere e di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere.*

*La sentenza impugnata mostrerebbe, quindi, un'interna palese contraddizione, avendo riconosciuto che nell'esperienza giudiziaria la perizia psichiatrica viene spesso disposta anche in assenza di chiari e certificati sintomi di disturbo mentale, o di patologie psichiche diagnosticate "in tempi non sospetti", ma avendo affermato che, nel caso di specie, la perizia stessa sarebbe stata giustificata solo dall'insorgenza di stati morbosi clinicamente inquadrabili nella nosografia ufficiale, seguendo così un approccio risalente e superato dalla citata decisione delle Sezioni Unite.*

*10.2. Secondo motivo. Mancata assunzione di una prova decisiva.*

*In sede di gravame la difesa aveva chiesto alla Corte di assise di appello, attraverso una memoria difensiva, di voler attivare i propri poteri d'ufficio, per rimediare ad un errore in cui, a proposito dell'omicidio, sarebbero incorsi i giudici di primo grado in seguito alle errate indicazioni loro fornite dal consulente di accusa.*

*Quest'ultimo aveva affermato, in contrasto con quanto poi emerso dagli atti in causa, di non aver ricevuto campioni ematici da analizzare; e, quindi, di non essere in grado di affermare, o negare, l'eventuale assunzione di caffeina da parte della vittima L.R..*

*Il mancato esame dei campioni non permetterebbe, tuttavia, di comprendere in qual modo la vittima stessa potesse aver assunto i sonniferi, essendo improbabile che ciò potesse essere avvenuto solo bevendo acqua.*

*L'omissione istruttoria inciderebbe negativamente sull'esatta ricostruzione della vicenda delittuosa.*

*11. Il ricorso di B.A. è articolato in sei motivi.*

*11.1. Primo motivo. Carezza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputata per il reato di omicidio. Violazione di legge processuale, in ordine all'avvenuta utilizzazione, nel giudizio sul medesimo reato, delle dichiarazioni rese da A., circa il contenuto di quanto a lei riferito da R.S., figlia della ricorrente.*

*Con l'atto di appello si era rilevato che B. si era addossata la responsabilità dell'omicidio in parola allo scopo esclusivo di scagionare il figlio. Le condotte accertate si riferivano, però, solamente ad azioni successive al delitto, finalizzate alla distruzione del cadavere della vittima. Non sussistevano, al contrario, elementi certi da cui desumere il suo concorso nel delitto stesso. Tali rilievi, nel motivo analiticamente ripresi, risultavano confutati in modo inadeguato o travisato dalla sentenza impugnata, ovvero non risultavano confutati affatto.*

Uno degli elementi a carico, in sentenza valorizzato, era la dichiarazione de relato di A. è, dire della quale, R.S. le aveva riferito che, rientrando nella casa di Via (OMISSIS) la sera dell'omicidio, aveva visto la vittima adagiata sul volante, già narcotizzata, e aveva notato, vicino a lei, sia la madre che il fratello; in ciò era stato ravvisato un elemento rilevante a sostegno del concorso di entrambi gli imputati nella successiva uccisione. Ebbene, la dichiarazione de relato sarebbe inutilizzabile, in quanto la figlia dell'imputata, chiamata a deporre a sua volta, si sarebbe invece avvalsa della facoltà di non rispondere, frustrando le esigenze del contraddittorio.

11.2. Secondo motivo. Violazione della legge penale, carente e contraddittoria motivazione e travisamento della prova in relazione all'omessa riqualificazione del reato di omicidio nelle ipotesi di omicidio tentato, in concorso con il successivo omicidio colposo.

Sarebbe emerso dalla perizia autoptica come la vittima, allorquando venne posizionata nel fusto, fosse ancora viva. L'ideata condotta omicida non giunse dunque a compimento. La vittima morì invece per asfissia, per l'inalazione di vapori tossici causati dall'acido sversato nel bidone, al solo fine di favorire la decomposizione di quello che si riteneva essere già un cadavere.

L'inquadramento giuridico delle condotte, congruente con tale ricostruzione, sarebbe dunque quello nel motivo invocato e ciò sulla base dei pacifici canoni ermeneutici ricordati nella stessa sentenza impugnata.

La difesa ricorrente contesta le considerazioni svolte dalla Corte di assise di appello, secondo cui la ricostruzione sopra proposta poggierebbe sulle sole dichiarazioni dell'imputata - che sarebbero in ogni caso, a parere della difesa stessa, relevantissime - rimarcando l'esistenza di ulteriori elementi di conferma, soprattutto alla luce del fatto che la vittima, prima di essere posizionata nel fusto, era incosciente e aveva il respiro e le funzioni cardiache rallentate, a causa della somministrazione di massicce dosi di farmaci, e dunque chiunque avrebbe ritenuto che fosse morta; allo stesso modo per cui, secondo quanto opinato dalla Corte distrettuale, l'imputata aveva ritenuto già morta A.V. nel momento in cui, nella distinta e antecedente vicenda, si era risolta ad effettuare la telefonata di soccorso.

11.3. Terzo motivo. Violazione della legge penale, carente e contraddittoria motivazione e travisamento della prova in relazione alla ritenuta circostanza aggravante della crudeltà, riferita all'omicidio.

Essendo B. certa che la vittima fosse morta quando venne introdotta nel bidone riempito di acido, mancherebbe il tratto caratterizzante la fattispecie di cui all'art. 61 c.p., n. 4, ossia l'eccedenza della condotta lesiva rispetto alla normalità causale, tale da determinarmi sofferenze aggiuntive. Sarebbe illogica, e non confermata dalle emergenze processuali, o da riscontri di natura scientifica, la considerazione che L.R., seppur incosciente, avesse patito le sofferenze in discorso.

*11.4. Quarto motivo. Violazione della legge penale, carente e contraddittoria motivazione e travisamento della prova in ordine alla ritenuta circostanza aggravante della premeditazione rispetto all'omicidio.*

*Non sarebbe dimostrato che l'imputata sapesse che il figlio aveva anticipatamente depositato in cantina gli oggetti e gli attrezzi destinati a realizzarlo. Inoltre, sarebbe del tutto irrilevante il fatto che, il giorno precedente il delitto, la ricorrente si fosse recata in un'area prossima all'autodemolizione (OMISSIS), presso il cui esercizio, il giorno seguente la consumazione, sarebbe poi stato trasportato il bidone contenente il corpo della vittima; il titolare dell'esercizio avrebbe infatti escluso di aver incontrato quel giorno B..*

*L'imputata compariva sul luogo del delitto solo la sera della consumazione. Nessuna attività preparatoria era a lei riferibile. Nessun intervallo di tempo tra l'insorgenza del proposito criminoso e la sua attuazione.*

*11.5. Quinto motivo. Carezza e contraddittorietà della motivazione, nonché travisamento della prova, in ordine alla condanna per il reato di tentato omicidio.*

*Non sarebbe provato che l'imputata avesse chiamato aiuto in ritardo, ossia tergiversando rispetto al momento del rientro a casa di A. dopo l'acquisto in farmacia, nè che avesse partecipato all'ideazione o progettazione del delitto, nè che avesse tagliato i polsi della vittima o le avesse somministrato insulina.*

*La donna non aveva avuto parte alcuna nell'ideazione o progettazione del crimine. Non era dimostrabile il contrario e la sentenza impugnata aveva risposto superficialmente, e in modo travisato, alle doglianze formulate al riguardo nei motivi di appello.*

*11.6. Sesto motivo. Carezza e contraddittorietà della motivazione, nonché violazione di legge, con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.*

*La Corte di assise di appello avrebbe omesso di valutare le ragioni dedotte nei motivi di gravame, limitandosi a rilevare la mancanza dei presupposti di cui all'art. 133 c.p..*

*In particolare, la sentenza non avrebbe detto alcunchè in merito alla ammissione di responsabilità effettuata dalla donna rispetto all'omicidio, al ruolo meramente esecutivo da lei ricoperto e alla necessità di differenziarne la posizione rispetto a quella del correo, individuato quale ideatore di entrambi i delitti.*

*12. Sono pervenuti motivi aggiunti di ricorso, personalmente sottoscritti dall'imputato R..*

*E' pervenuta, nell'interesse dell'imputata B., memoria difensiva illustrativa delle censure oggetto del ricorso.*



## *Motivi della decisione*

*1. Il primo motivo del ricorso R. è infondato.*

*2. Occorre premettere che, nel giudizio di appello, è sempre proponibile la questione della capacità di intendere e volere dell'imputato, così come è sempre possibile la richiesta di rinnovazione del dibattimento per disporre perizia psichiatrica al riguardo, e ciò finanche nel caso in cui la decisione di primo grado non abbia formato oggetto, sul punto, di specifico e tempestivo motivo di gravame. L'accertamento dell'idoneità intellettuale e volitiva dell'imputato è infatti sempre doveroso da parte del giudice di merito, che è tenuto a procedervi, anche d'ufficio, allorquando ci siano elementi per dubitare dell'imputabilità (Sez. 3, n. 25434 del 22/09/2015, dep. 2016, Rv. (OMISSIS)7450-01; Sez. 6, n. 34570 del 19/06/2012, Lo Bartolo, Rv. 253435-01; Sez. 3, n. 19733 del 08/04/2010, Vinci, Rv. 247191-01).*

*La Corte distrettuale non si è sottratta a tale pregiudiziale importante compito, nè risulta da alcuna sua affermazione che essa abbia ripudiato il principio di diritto, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 9163 del 25/01/2005, Raso, Rv. 230317-01; Sez. 1, n. 35842 del 16/04/2019, Mazzeo, Rv. 276616-01; Sez. 1, n. 5(OMISSIS)51 del 25/06/2014, Guidi, Rv. (OMISSIS)1339-01; Sez. 3, n. 1161 del 20/11/2013, dep. 2014, D., Rv. 257923-01), secondo cui, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i disturbi della personalità, non sempre inquadrabili nel catalogo nosografico delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di "infermità" rilevante ai sensi degli artt. 88 e 89 c.p., purchè siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale; mentre nessun rilievo, ai fini dell'imputabilità, deve essere dato ad altre anomalie caratteriali, o alterazioni e disarmonie della personalità, che non presentino i caratteri sopra indicati, nonchè, di regola, agli stati emotivi e passionali.*

*Nel giudicare dell'imputabilità di R. al tempo dei fatti, secondo un metro di valutazione non contrastante con i superiori assunti, la sentenza impugnata ha piuttosto reputato di poter decidere allo stato degli atti, senza bisogno di ausilio peritale.*

*3. Questa Corte ha ripetutamente affermato che costituisce valutazione di fatto, che compete esclusivamente al giudice di merito, ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata, lo stabilire se l'imputato debba essere riconosciuto come persona inferma, o seminferma, di mente al tempo della condotta (Sez. 2, n. 34913 del 15/05/2013, Maneglia, Rv. 257107-01; Sez. 3, n. 3912 del 11/02/1991, Martinelli, Rv. 186778-01; Sez. 1, n. 2883 del 24/01/1989, Panfilla, Rv. 180615-01). La motivazione deve riflettere un'esauritiva ricognizione delle risultanze di causa, se del caso integrate mediante approfondimento peritale, e conformarsi a corretti criteri scientifici, di tipo clinico e valutativo (Sez. 1, n. 11897 del 18/05/2018, dep. 2019, P., Rv. 276170-01; Sez. 1, n. 32373 del 17/01/2014, Secchiano, Rv. (OMISSIS)1410-*

01; Sez. 1, n. 4(OMISSIS)96 del 21/10/2008, Marina, Rv. 241828-01).

La perizia è dunque, in una materia, come quella dell'imputabilità, che certamente implica l'acquisizione di dati, e l'effettuazione di valutazioni, che richiedono specifiche competenze tecnico-scientifiche, uno strumento di conoscenza a disposizione del giudice di merito, senza per questo perdere, anche qui, la sua natura di mezzo di prova essenzialmente discrezionale, poichè è rimessa al giudice stesso, anche in presenza di pareri tecnici e documenti prodotti dalla difesa (nel caso odierno peraltro assenti), la decisione in ordine alla necessità di disporre indagini specifiche (Sez. 6, n. 34089 del 07/07/2003, Bambino, Rv. 2(OMISSIS)330-01; Sez. 5, n. 1476 del 10/12/1997, dep. 1998, Iliano, Rv. 209805-01; Sez. 1, n. 7570 del 09/06/1993, Nastasi, Rv. 194776-01). La perizia sfugge alla nozione di "prova decisiva", evocata dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), trattandosi di un mezzo istruttorio "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità giudiziale (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936-01; Sez. 2, n. 52517 del 03/11/2016, Russo, Rv....)8815-01; Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012, Ritorto, Rv. 253707-01). Spetta, dunque, al medesimo giudice del merito la valutazione delle risultanze processuali, funzionale all'apprezzamento, ancora una volta insindacabile in sede di legittimità, ove sorretto da adeguata motivazione, se occorre far luogo a perizia; il canone opera anche rispetto agli accertamenti di natura medico-legale, inclusa la perizia psichiatrica (Sez. 4, n. 7444 del 17/01/2013, Sciarra, Rv. 255152-01; Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013, Cena, Rv. 2542(.....1).

4. La sentenza impugnata, valutata alla stregua di tali principi, appare ineccepibile.

La sentenza stessa è, infatti, chiara nell'evidenziare l'assenza di un qualunque disturbo di ordine mentale o psichico, e quindi nell'individuare le ragioni alla base del formulato giudizio di insussistenza di dubbi plausibili sulla piena capacità di intendere e di volere del ricorrente ..... al momento della perpetrazione delle condotte; e, specularmente, alla base del formulato giudizio di superfluità della perizia sul punto.

Ciò pur nel quadro di un'accezione estesa della nozione di incapacità, dovendo quest'ultima comunque essere apprezzata senza cadere in una lettura degli accadimenti delittuosi in chiave meramente criminologica.

La motivazione al riguardo appare congrua e logica, nè essa può dirsi inficiata dalle concomitanti considerazioni sul rapporto instaurato tra l'imputato e la propria madre, definito in sentenza insano e malato in senso etico-sociale, e non già medico-legale.

5. Il secondo motivo del ricorso... inammissibile perchè, in tutta evidenza, generico e inconcludente.

Il profilo in tesi bisognoso d'integrazione istruttoria - ossia le modalità di somministrazione al povero L..... del sonnifero, che ne mise preventivamente fuori gioco ogni possibilità di difesa - appare assolutamente marginale

*nell'economia della sentenza impugnata, in quanto realmente ininfluyente ai fini della ricostruzione della dinamica omicida.*

*6. I motivi aggiunti, personalmente sottoscritti dal medesimo imputato, sono inammissibili stante l'indispensabilità, per ogni interlocuzione dinanzi a questa Corte, dopo l'entrata in vigore della L. 23 giugno 2017, n. 103, del patrocinio tecnico (art. 571 c.p.p., comma 1, e art. 613 c.p.p., comma 1, nuovo testo; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).*

*7. Il primo motivo del ricorso B. è infondato.*

*7.1. Priva di pregio risulta, anzitutto, l'obiezione processuale, vale a dire la denuncia di inutilizzabilità della prova testimoniale de relato (fornita, per l'omicidio, da ....), per non essere stata assunta la testimonianza del testimone di riferimento ( R.....), citata ma legittimamente avvalsi della facoltà di non rispondere.*

*L'art. 195 c.p.p., comma 1, prevede l'obbligo di citazione del testimone di riferimento se vi sia stata richiesta di parte, e la sanzione di inutilizzabilità, comminata dal successivo comma 3, è collegata al solo mancato accoglimento di una tale richiesta e non già al mero fatto dell'omessa audizione del testimone medesimo, quale che ne sia la ragione (Sez. 2, n. 3632 del 10/01/2006, Zaccaro, Rv. 233337-01; Sez. 6, n. 46795 del 24/10/2003, De Rose, Rv. 226930-01).*

*Nel giudizio di merito pertanto utilizzabile, senza che ciò determini alcuna violazione del principio di immediatezza della prova, e tanto meno di quello del contraddittorio, tanto le dichiarazioni de relato, a seguito delle quali la difesa, in primo grado, non abbia tempestivamente richiesto l'audizione del testimone diretto, per implicito rinunciando ad avvalersi del diritto a procedere al suo esame (Sez. 6, n. 1(OMISSIS)82 del 20/02/2020, L., Rv. 279259-01; Sez. 5, n. 50346 del 22/10/2014, Palau Giovannetti, Rv. (OMISSIS)1316-01; Sez. 4, n. 35913 del 17/01/2012, Ruggieri, Rv. 254071-01); quanto le dichiarazioni de relato, per il caso verificatosi nella specie - in cui il testimone diretto sia persona esentata in dibattimento dal rendere la sua deposizione (Sez. 6, n. 40746 del 24/06/2016, Panicola, Rv. (OMISSIS)8324-01; Sez. 6, n. 280(OMISSIS) del 03/06/2009, Vinci, Rv. 24441501).*

*Si pone esclusivamente, in detti casi, un problema di valutazione, quanto al quale, qualora la persona alla quale il testimone abbia fatto riferimento non sia stata chiamata a deporre, lo sia stata e non abbia risposto (caso odierno), ovvero abbia fornito una versione contrastante, il giudice può ritenere comunque attendibile, sia pure all'esito di una valutazione improntata a speciale cautela, la deposizione del testimone de relato. L'art. 195 c.p.p. non prevede alcuna necessaria concorrenza tra le dichiarazioni, nè alcuna gerarchia tra le medesime;*

*d'altra parte, una diversa soluzione contrasterebbe con il principio del libero convincimento del giudice, cui compete in via esclusiva, in caso di emergente difformità, la scelta critica e motivata della versione dei fatti da privilegiare,*

*pur sempre fornita da fonte assunta in contraddittorio (da ultimo, Sez. 6, n. 38064 dei 05/06/2019, Pisani, Rv. 277062-01).*

*7.2. Nel processo odierno non si registra contrasto tra dichiarazioni e la Corte territoriale motiva egregiamente sull'attendibilità della testimone de relato.*

*Sulla base del relativo narrato - inserito in quadro probatorio univoco e altamente significante - la responsabilità penale di .....n relazione all'omicidio risulta motivata in modo ineccepibile.*

*R.S. vide, tornando a casa la sera del 14 novembre 2017, poco dopo le ore 23, L.R.A. assopito sul volante della sua autovettura, spacciato ai suoi occhi come un amico ubriaco del fratello che doveva essere riaccompagnato a casa. E fu proprio B., come risulta de relato, a raccontare alla figlia il menzognero pretesto.*

*La compresenza di R.R. e di B. - e il decisivo apporto di quest'ultima - consta, dunque, sin dagli atti preparatori, immediatamente precedenti lo spostamento della vittima in cantina e la sua spietata esecuzione; cui pure la ricorrente presenziò, essendo state qui rinvenute tracce di suo DNA, frammiste a quella della vittima. Il ruolo svolto da B. nella fase post delictum emerge, poi, inconfutabile dalla parte narrativa della presente sentenza. Il preordinato accordo tra madre e figlio è comprovato dal sopralluogo di B. presso l'autodemolitore ..... datato 13 novembre, e dai contatti telefonici reciproci delle ore e dei minuti antecedenti l'arrivo di L.R. presso l'abitazione di B.; elementi tutti sapientemente illustrati dalla decisione impugnata.*

*Mendace è dunque la ritrattazione dell'imputata, e non la confessione da lei in precedenza resa, ancorchè allo scopo (vano) di mettere al riparo il figlio dalle sue concorrenti responsabilità.*

*8. Infondato risulta il secondo motivo del ricorso B..*

***8.1. Esso fa leva sul principio di diritto, già ampiamente noto al giudice di secondo grado, secondo cui, quando la condotta dell'agente sia consapevolmente diretta a realizzare un determinato evento, ma questo si verifica non per effetto di quella condotta, bensì di un comportamento sorretto dall'erroneo convincimento della già avvenuta produzione del medesimo evento, quest'ultimo non può essere imputato a titolo di dolo, se non sotto il profilo del delitto tentato, mentre l'ulteriore frammento della condotta può essere ascritto solo a titolo di colpa, ove il fatto da essa integrato sia previsto come delitto colposo.***

***Si tratta dall'insegnamento magistralmente impartito da Sez. 1, n. 16976 del 18/03/2003, Iovino, Rv. 224153-01, che vanta una genesi ancora più risalente nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 10535 del 02/05/1988, Auriemma, Rv. 179560-01), e cui anche arresti successivi si sono conformati (Sez. 1, n. 631 del 07/12/2006, dep. 2007, Kusi, Rv. 236560-01; Sez. 1, n. 15774 del 17/11/2015, dep.***

**2016, Mainetti, Rv. 266600-01), decretando così il superamento della remota impostazione che, proprio in caso di omicidio, riteneva sufficiente il dolo generico diretto a procurare la morte, rilevabile al principio dell'azione unitariamente concepita, ancorchè l'evento potesse essersi realizzato per causa naturalistica mediata, riferibile ad un segmento di condotta successivo e distinto. La ricorrente reputa di potersi avvalere del principio di diritto suesposto, perchè il decesso della vittima sarebbe sopraggiunto solo in conseguenza dell'infustamento, posto in essere al solo fine di nascondere quello che gli agenti, in tesi, ritenevano essere già il suo cadavere.**

## **8.2. Siffatta impostazione non merita condivisione.**

**Sez. 1, n. 16976 del 18/03/2003, Iovino, ha cura essa stessa di precisare che, "(...) se l'originaria intenzione omicida persista nella fase terminale, nel senso che l'agente ad essa dia corso con una direttiva psicologica che rivesta il contenuto del dolo eventuale (con la volontà quindi che, ove mai gli atti già compiuti non fossero stati sufficienti per il conseguimento del risultato preso di mira, esso sia da quelli successivi cagionato), in detta ipotesi (...) l'evento potrebbe essere ritenuto doloso, abbracciando evidentemente l'animus occidendi la condotta in tutto il suo iter" (par. 3.3. del Considerato in diritto, penultima proposizione).**

**Ciò comporta e significa - come anche ribadito dagli arresti di legittimità successivi, già citati - che, qualora l'agente, non essendo certo di averne già cagionato la morte nella prima fase, realizzi anche il secondo segmento della condotta con la deliberata intenzione di uccidere la vittima, in tal caso, pur instaurandosi un nuovo decorso causale, è ravvisabile il dolo diretto nella forma del dolo alternativo, perchè la condotta successiva, sebbene ispirata allo scopo di distruggere e occultare il cadavere, è mirata tuttavia a cagionare la morte della vittima per l'ipotesi che questa non si sia già verificata.**

**La realizzazione dell'azione effettivamente produttiva dell'evento letale non è, in quest'ultima ipotesi, assistita dall'errata supposizione e dalla certezza soggettiva di avere già con la prima attività consumato il delitto voluto.**

**In definitiva, ai fini dell'applicazione del principio di cui si discute, è necessario accertare che in tale seconda frazione non sussista alcun dubbio sulla vitalità del corpo del soggetto passivo del reato, in quanto se non vi fosse certezza circa l'avveramento dell'evento morte allora si configurerebbe un omicidio volontario con dolo alternativo ovvero con dolo eventuale.**

**8.3. Si tratta di un accertamento alquanto complesso, cui tuttavia la sentenza impugnata attende con il necessario rigore, pervenendo alla conclusione che tale certezza nella specie non vi fosse, anzi vi fossero evidenze di segno contrario, alla luce delle operazioni poste in essere**

**dalla ricorrente al fine di introdurre il corpo della vittima nel barile, includenti manovre che non potevano non determinare visibili segni di sofferenza da parte della vittima.**

**La sentenza impugnata si pone dunque, del tutto ragionevolmente, nel solco della giurisprudenza di questa Corte che, pur condividendo in principio l'opzione dogmatica del c.d. dolo colpito a mezza via dall'errore, invita a saggiarne l'effettiva rilevanza nel caso concreto.** La conclusione, motivatamente attinta nel caso odierno, è nel senso della non rilevanza. Non è stato ravvisato errore sull'intervenuta morte della vittima L....., in quanto l'imputata, nel momento in cui in compiva l'azione finalizzata all'introduzione nel fusto del corpo, ancorchè incosciente, ebbe con esso un contatto così ravvicinato da non potersi non accorgere della sua residua vitalità. Ciò nonostante, vi infierì contro nei modi descritti.

Si tratta di apprezzamenti di merito, logicamente ed esaustivamente motivati, non rivedibili in questa sede.

9. Infondato risulta il terzo motivo del ricorso .....

Le censure, che lo sostanziano, cadono assieme al motivo precedente, essendo la crudeltà dell'agire - nella validata ricostruzione, secondo cui l'imputata era consapevole del fatto che la vittima, nella parte terminale dell'azione, non fosse ancora spirata - palese oltre l'evidenza.

L'aggravante è caratterizzata, per pacifica opinione (tra le molte, Sez. 1, n. 20185 del 20/12/2017, dep. 2018, Q., Rv. 272827-01), da una condotta eccedente rispetto alla normalità causale, in grado di determinare sofferenze aggiuntive inutili, espressione di un atteggiamento interiore del colpevole specialmente riprovevole.

E sulla possibilità della vittima odierna di percepire le sofferenze inflittele, nonostante lo stato di incoscienza, la sentenza impugnata ha fornito una specifica motivazione (pag. 65, in fine), rilevando che i medici, facendo riferimento al delitto A. (ma con rilievi estensibili al successivo omicidio), avevano affermato che l'assunzione di farmaci della classe delle benzodiazepine, quali quelli somministrati anche a L.R., non producesse effetti propriamente anestetizzanti, e consentisse al soggetto passivo di percepire dolore fisico in tutta la sua forza.

10. Infondato risulta il quarto motivo del ricorso B.....

La sentenza impugnata illustra inappuntabilmente i caratteri della fermezza e dell'irrevocabilità della risoluzione criminosa, necessarie per l'integrazione dell'aggravante della premeditazione (Sez. 1, n. 47880 del 05/12/2011, Zhang Yong, Rv. 251409-01), svelate dall'accurata preparazione - non solo l'allestimento delle cantine, ma anche la ricognizione dell'autodemolizione ove trasferire il cadavere, nonché lo studio della trappola in cui attirare la vittima L.R. risalente a svariati giorni antecedenti la consumazione, e francamente innegabile.

Una parte almeno di tali attività è direttamente riferibile a B., così come il

sostegno morale accordato al figlio per il tempo concomitante, e occorre del resto tenere presente che l'aggravante in parola è estesa in ogni caso al concorrente che abbia acquisito, prima dell'esaurirsi del proprio apporto volontario alla realizzazione dell'evento criminoso, l'effettiva conoscenza della premeditazione altrui e delle relative condotte integratrici (Sez. 5, n. 29202 del 11/03/2014, C., Rv. 262383-01), sì da far proprio il dolo in tutta la sua particolare intensità, come nella specie accaduto.

10. Infondato risulta il quinto motivo del ricorso .....

Esso investe, con censure estremamente generiche, l'apprezzamento giudiziale della prova indiziaria relativa al tentato omicidio A., che appare viceversa esente da criticità rilevabili in sede di legittimità.

Tale apprezzamento, in particolare, appare conforme allo standard valutativo della prova medesima, ripetutamente indicato dalla giurisprudenza di questa Corte, racchiuso nella necessità della valutazione globale, e non atomistica, del quadro istruttorio (Sez. 1, n. 1790 del 30/11/2017, dep. 2018, Mangafic, Rv. 272056-01; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271228-01; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941-01; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321-01), al fine di accertare se la fisiologica parzialità, e connessa relativa ambiguità, di ciascun indizio, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio", e cioè con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana.

La presenza di.....in casa della nuora, in concomitanza con lo svolgersi di vicenda che la ricorrente neppure contesta essere inquadrabile come un simulato suicidio, nonché la parte attiva da lei svolta nell'apprestamento della messinscena e lo studiato ritardo nell'attivazione dei soccorsi integrano, da sè soli, un quadro logico-dimostrativo dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge processuale, tenuto anche conto dell'implausibilità delle giustificazioni dall'imputata fornite nel giudizio di merito e del carattere sommario e reiterativo delle odierne doglianze.

11. A confutazione del sesto, e ultimo, motivo basti rilevare che, in materia di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime una valutazione di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purchè sia non contraddittoria e dia conto delle ragioni considerate determinanti ai fini della decisione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01).

Tali attenuanti hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del fatto e della capacità a delinquere dell'agente, sicchè il riconoscimento di esse

*richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590-01; Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640-01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986-01).*

*A proposito della mancata rilevazione di tali elementi, la sentenza impugnata ineccepibilmente argomenta, escludendo che un ruolo significativo e pregnante possa essere, al riguardo, assegnato ai motivi a delinquere, espressione in B. di malinteso e amorale familismo, mentre l'ammissione di responsabilità è stata dall'imputata ritrattata in sede propriamente processuale.*

*Infine, l'esigenza di differenziazione del trattamento sanzionatorio è stata in realtà soddisfatta dalla Corte territoriale, a seguito dell'inasprimento, nei confronti di R., della pena conseguente al reato di tentato omicidio, costato a tale imputato, e solo a lui, l'inflizione dell'isolamento diurno per la durata di sei mesi.*

*12. I proposti ricorsi debbono essere respinti, alla luce delle considerazioni che precedono.*

*A tanto consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili, che, tenuto conto dell'impegno defensionale profuso, si liquidano come da dispositivo.*

*P.Q.M.*

*Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ....., che liquida in complessivi Euro 5.850,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, e dalla parte civile A.V.... che liquida in complessivi Euro 4.500,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, e spese vive documentate pari ad Euro 176,10.*

*Così deciso in Roma, il 29 aprile 2022.*

*Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2022*